

LINEE GUIDA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

(aggiornamento luglio 2024)

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e ss. mm. e ii.
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Spese di Giustizia ("TUSG")

Il patrocinio a spese dello Stato garantisce, a chi ha un reddito inferiore al limite di reddito stabilito dall'art. 76 TUSG, la possibilità di essere rappresentati in giudizio da un avvocato a spese dello Stato. Il limite di reddito è aggiornato ogni due anni ai sensi dell'art. 77 TUSG.

Il limite di reddito attualmente vigente è pari a € **12.838,01** (D.M. 10 maggio 2023 - G.U. 6 giugno 2023).

Il beneficio può essere concesso nel **processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario e negli affari di volontaria giurisdizione**. In ambito civile, il patrocinio a spese dello Stato copre ogni esigenza di accesso alla tutela giurisdizionale.

Il patrocinio a spese dello Stato è altresì previsto nelle procedure di **mediazione** e di **negoziazione assistita** (cd. *patrocinio stragiudiziale*), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) la procedura sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e rientri nei casi previsti o dagli artt. 5, c. 1, e 5-quater del D. Lgs. 28/2010 (in mediazione) o dall'art. 3 del D. L. 132/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 162/2014 (in negoziazione assistita): ne consegue che il patrocinio non può essere concesso, per esempio, per la negoziazione in materia di famiglia;
- 2) il difensore sia iscritto all'Ordine degli Avvocati ove ha sede l'Organismo adito (in mediazione) o il Tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia (in negoziazione assistita);
- 3) venga raggiunto l'accordo tra le parti (in caso contrario, le parti possono adire il giudice con domanda giudiziale e chiedere in quella sede il compenso anche per la fase stragiudiziale).

Il patrocinio a spese dello Stato non copre gli **strumenti di tutela amministrativa alternativi ai ricorsi giurisdizionali** (ricorso gerarchico, ricorso in opposizione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) e le **attività stragiudiziali** (consulenze, arbitrati, transazioni, ecc.).

COMPETENZA. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma è competente per le ammissioni al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi avanti le **Sezioni Civili** del Tribunale Ordinario di Roma, della Corte di Appello di Roma, del Tribunale per i Minorenni di Roma e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, nonché nei giudizi avanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche del Lazio, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e il Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici del Lazio, Umbria e Toscana.

Per ricorsi e controricorsi avanti la Corte suprema di Cassazione e la Corte dei Conti, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma è competente solo se l'Autorità giurisdizionale che ha emesso il provvedimento da impugnare ha sede in Roma (art. 124, c. 2, TUSG). Per i procedimenti avanti le Sezioni Penali, le Commissioni Tributarie, il TAR e il Consiglio di Stato, le richieste di ammissione devono essere inoltrate direttamente al competente Ufficio giudiziario.

REQUISITI. I requisiti fondamentali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono il reddito e la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere in giudizio. Al beneficio sono ammessi i cittadini italiani, gli stranieri o apolidi regolarmente soggiornanti, gli enti o le associazioni che non esercitano alcuna attività economica (art. 119 TUSG), nonché le ditte individuali (CNF, parere 24 maggio 2017, n. 31). L'ammissione di persone giuridiche (CGUE, sent. 22/12/2010, proc. C-279/09) o di un fallimento (art. 144 TUSG) può essere concessa, per decreto, solo dal Magistrato competente.

REDDITO. Può essere ammesso chi è titolare di un reddito imponibile inferiore al limite di reddito attualmente vigente, con riferimento all'anno precedente la presentazione dell'istanza (Cass., 6 civ., sent. 15460/2020). L'indicazione dei redditi può riferirsi a due anni prima nel solo caso in cui i dati dell'anno precedente non siano ancora certi o disponibili. L'elevazione di € 1.032,91 per ogni familiare convivente è disposizione particolare prevista nel solo caso di processo penale (C. cost., sent. 237/2015).

Se l'istante convive con altri familiari (anche *more uxorio*), il reddito è costituito dalla somma di quanto percepito nello stesso anno da **ogni familiare effettivamente convivente al momento del deposito dell'istanza** (Cass., 4 pen., sent. 42016/2019); la convivenza non è interrotta dalla reclusione in carcere o dal soggiorno in comunità terapeutiche, residenze sanitarie, case di riposo. Nella valutazione del nucleo familiare, prevale sempre la situazione di fatto su quella anagrafica. Sono esclusi i redditi del familiare conviventi i cui interessi nel giudizio siano in conflitto con quelli dell'istante. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti aventi ad oggetto i *diritti della personalità* (diritto al nome, all'immagine, alla riservatezza, alla reputazione, all'identità personale, all'integrità fisica, all'assistenza sanitaria). Nei procedimenti di separazione personale dei coniugi (anche consensuale) il reddito del coniuge è irrilevante, mentre rilevano i redditi di tutti gli altri familiari conviventi.

Ai fini della determinazione del reddito, si tiene conto dei **redditi soggetti a IRPEF**, dei **redditi sottoposti a regimi alternativi di tassazione** (cedolare secca, regime forfetario, ecc.), dei **redditi soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva** (es.: TFR) nonché dei **redditi esenti**. In particolare, devono essere calcolati anche gli assegni di mantenimento per i figli e tutte le prestazioni sociali erogate da INPS, INAIL, Enti Locali, ecc. (Assegno Unico e Universale per i figli, Assegno sociale, pensione d'invalidità, Reddito di Cittadinanza/Inclusione, rendite erogate da INAIL, diarie per migranti, ecc.). Confluiscono nel calcolo del reddito anche tutti gli introiti significativi a carattere occasionale (es.: la liquidità derivante dalla vendita di un immobile) o non occasionale (es.: aiuti economici non saltuari resi da terzi), nonché i redditi di lavoro irregolare e i proventi di reato accertati con sentenza irrevocabile. Sono invece escluse le prestazioni concesse a titolo di minorazione indipendentemente dalle condizioni economiche (es.: indennità di accompagnamento per invalidità totale). **Un reddito annuo inesistente, irrisorio o negativo è ritenuto inverosimile.**

Non è prevista alcuna soglia reddituale, nei soli procedimenti derivanti dal reato, per le vittime di terrorismo (art. 10 L. 3 agosto 2004, n. 206), per i figli (minorenni, maggiorenni non autosufficienti) rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso da coniuge o convivente *more uxorio* (art. 1 L. 11 gennaio 2018, n. 4) e, nei soli procedimenti penali, per le vittime di delitti contro la persona.

Le donne vittime di violenza o di atti persecutori che non siano in possesso dei requisiti per fruire del patrocinio a spese dello Stato (ma abbiano un reddito personale non superiore al doppio del limite di reddito attualmente vigente) possono richiedere l'assistenza legale gratuita ai sensi del Protocollo di intesa tra Regione Lazio e Ordine degli Avvocati di Roma (<https://www.ordineavvocatiroma.it/protocollo-dintesa-regione-lazio-coa-donne-vittime-di-violenza/>).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Le istanze devono essere corredate di tutta la documentazione richiesta, a pena di inammissibilità.
Tutti gli allegati devono essere prodotti esclusivamente in formato PDF.
Non sono ritenuti validi documenti illeggibili o con correzioni, cancellazioni, abrasioni.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE A TUTTE LE ISTANZE

1) Copia completa fronte/retro del documento di identità in corso di validità del solo richiedente, da cui risulti la cittadinanza. Per i soli richiedenti la protezione internazionale o l'apolidia è ammessa copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di censimento (con fotografia) rilasciata dalla Questura. I soggetti sedicenti, privi di documento, non possono essere ammessi in nessun caso: l'assenza di copia del documento di identità o di riconoscimento sottrae infatti efficacia alle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei redditi rese dall'istante.

2) Copia del Codice Fiscale/Tessera Sanitaria del solo richiedente. Il codice fiscale può essere omesso solo per giustificato motivo. I richiedenti la Protezione Internazionale sprovvisti di codice fiscale definitivo possono indicare il C.U.I. (Codice Univoco Identificativo).

3) “Modulo 01-Sottoscrizione”. Sono ammesse esclusivamente le dichiarazioni rese sul modello predisposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. L'istante, con la massima attenzione, deve leggere il modulo e compilarlo in ogni sua parte. Tutti i campi contrassegnati da asterisco devono essere compilati, a pena di inammissibilità.

4) “Modulo 02-Autocertificazione Redditi UE”. Sono ammesse esclusivamente le dichiarazioni rese sul modello predisposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. La dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi deve riferirsi all'**anno precedente** alla presentazione dell'istanza (Cass., 6 civ., ord. 15460/2020); può riferirsi a due anni prima nel solo caso in cui i dati dell'anno precedente non siano ancora certi o disponibili. Non sono ammesse indicazioni reddituali negative, o incerte (es.: 'reddito non superiore a €...', 'circa €...' ecc.). I campi contrassegnati da asterisco devono essere compilati, a pena di inammissibilità.

5) Documentazione relativa ai redditi. Tutti i redditi regolarmente percepiti devono essere documentati, sia se sottoposti a imposizione fiscale sia se esenti da tassazione: può essere prodotta copia della dichiarazione dei redditi, della Certificazione Unica, ecc.; per i redditi esenti erogati da INPS va prodotta copia della Certificazione Unica INPS. **L'Attestazione I.S.E.E. non è mai ammessa**, essendo basata su dati non collimanti con quelli prescritti dall'art. 76 TUSG ed essendo esclusa nelle prestazioni sociali in sede di amministrazione della Giustizia (art. 1, lett. d, D.P.C.M. 159/2013; Cass., 4 pen., sent. 46159/2021).

6) Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto che l'istante intende far valere in giudizio, con indicazione delle prove di cui intende chiedere l'ammissione, ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza (art. 122 TUSG).

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN CASI SPECIFICI

In caso di reddito inesistente, negativo o irrisorio: dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi nella quale l'istante illustri come abbia sopperito alle più elementari esigenze di vita. In particolare, l'istante è tenuto a specificare, con riferimento all'anno precedente:

- a) le modalità con cui il proprio nucleo familiare ha sostenuto spese quotidiane e utenze;
- b) il titolo in base al quale ha utilizzato l'abitazione (proprietà, affitto, comodato, ecc.);
- c) la disponibilità di veicoli.

Per impugnazioni, opposizioni, appelli, reclami ecc.: copia del provvedimento gravato o da gravare (sentenze, ordinanze, decreti, determinazioni dirigenziali, cartelle esattoriali, verbali, ecc.).

Per divorzi o per la modifica delle condizioni di separazione/divorzio: copia della sentenza di separazione o divorzio (o dell'omologa di separazione con i relativi allegati da cui risultino le disposizioni economiche stabilite tra le parti).

Per istanze nell'interesse di minorenni: se presentata da un genitore, l'istanza deve essere depositata a nome del genitore stesso, utilizzando la modulistica ordinaria (Moduli 01 e 02); se presentata da Tutore o Curatore speciale, l'istanza deve essere depositata a nome del minorenne, allegando:

- 1) il "Modulo 03-Sottoscrizione Tutore-Curatore-AdS", in sostituzione dei moduli 01 e 02;
- 2) il provvedimento di nomina del Tutore o Curatore speciale;
- 3) copia del documento d'identità in corso di validità del Tutore o Curatore.

Per istanze nell'interesse di soggetti rappresentati da A.d.S.: l'istanza deve essere presentata a nome del soggetto posto sotto amministrazione, allegando:

- 1) il "Modulo 03-Sottoscrizione Tutore-Curatore-AdS", in sostituzione dei moduli 01 e 02;
- 2) il provvedimento di nomina dell'A.d.S.;
- 3) copia del documento d'identità in corso di validità del soggetto rappresentato.
- 4) copia del documento d'identità in corso di validità dell'A.d.S.
- 5) Documentazione relativa ai redditi del soggetto rappresentato.

Per istanze di cittadini di Stati non U.E.: copia della certificazione, emessa dall'autorità consolare competente, dei redditi prodotti nel Paese d'origine. Alcuni consolati rilasciano il certificato solo a fronte di particolari prescrizioni che dovranno essere rispettate. Può essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi nel Paese d'origine (utilizzando il "Modulo 04-Autocertificazione Redditi extra-UE" e allegando idonea documentazione a sostegno) SOLO nei seguenti casi:

- l'istante è titolare di protezione internazionale/sussidiaria;
- l'istante è richiedente il riconoscimento della protezione internazionale;
- il consolato ha dichiarato in forma scritta di non poter emettere la certificazione;
- la richiesta di certificazione al Consolato, trascorsi 15 giorni, non ha ottenuto riscontro.

Per istanze nell'interesse di Enti o Associazioni: copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto, nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal Legale Rappresentante, in cui sia espressamente indicato che l'Ente o Associazione non esercita alcuna forma di attività economica.

Avvocati iscritti ad altro Ordine forense: dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 lett. i) del D.P.R. 445/2000 attestante l'iscrizione nelle liste del patrocinio a spese dello Stato presso il proprio Ordine forense di appartenenza.

Ulteriore documentazione: il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati può richiedere ulteriore documentazione ai fini dell'accertamento della veridicità di quanto autocertificato (art. 79, c. 3, TUSG).

TIPOLOGIE DI REDDITO

L'elenco riporta le tipologie più comuni vigenti nel 2024 ed è da intendersi indicativo.

REDDITI RILEVANTI AI FINI DELL'AMMISSIONE

- Assegno di cura e contributo caregiver familiare per disabilità gravissima.
- Ammortizzatori sociali (CIG, Fondi solidarietà) e **indennità di disoccupazione** (NASpI, Dis-Coll, ecc.).
- Assegno alimentare ex art 433 cc.
- Assegno corrisposto in forza di testamento o donazione modale.
- Assegno di mantenimento del coniuge separato / Assegno divorzile.
- **Assegno di mantenimento per i figli** definito in sede giudiziale.
- **Assegno Unico e Universale** (già 'Assegno Nucleo Familiare').
- **Assegno sociale** (già 'Pensione sociale').
- Assegno di maternità (erogato dallo Stato e/o da enti locali) e Assegno di natalità (cd. Bonus Bebè).
- Assegno per il nucleo familiare con tre o più figli minorenni (erogato da enti locali).
- Bonus asilo nido e altre forme di supporto presso l'abitazione.
- Borse, assegni e sussidi di studio o di addestramento professionale.
- Carta Acquisti ex art 81, c 2, DL 112/2008.
- Contributi a soggetti ammessi alla protezione testimoni.
- **Diaria per migranti** (cd *Pocket Money*).
- Indennità corrisposte per esercizio di pubbliche funzioni.
- Indennità di trasferta e rimborsi forfetari in ambito sportivo-dilettantistico.
- Indennità INAIL da risarcimento danno biologico.
- Indennità mensile di frequenza / Indennità di frequenza per DSA, ADHD ecc.
- Indennità mensile per celiachia.
- **Interessi** su conti correnti, libretti postali, BOT, CCT, BTP, ecc.
- Maggiorazione sociale erogata da INPS su pensioni e assegni.
- **Pensione di anzianità o vecchiaia** e pensioni di guerra.
- **Pensione di inabilità/invalidità**, Assegno mensile a invalidi civili / a persone con capacità lavorativa ridotta.
- Pensione orfani (quota imponibile e quota esente).
- Pensione per sordità o per cecità (assoluta/parziale).
- Premi attribuiti in riconoscimento di meriti artistici, scientifici o sociali.
- **Proventi di lavoro irregolare/sommerso**.
- Proventi di attività illecite e proventi di reati accertati con sentenza irrevocabile.
- Redditi diversi di cui agli artt. 67-71 TUIR.
- Redditi fondiari (redditi dominicali, agrari e di fabbricati).
- **Reddito (o pensione) di cittadinanza / di emergenza / di inclusione**.
- Reddito di lavoro autonomo, d'impresa e di capitale.
- **Reddito di lavoro dipendente** (comprese le somme percepite a titolo di arretrati).
- Reddito di libertà (erogato da INPS) e Contributo di libertà (erogato da enti locali).
- **Reddito in regime forfetario**.
- **Reddito lordo derivante da locazioni** (anche se sottoposti a **cedolare secca**).

- Ricavi da vendita di beni immobili.
- Ricavi da vendita di beni pervenuti per successione ereditaria.
- Rimborsi spese fissi o forfetari (es: **onorari per componenti di seggi elettorali**).
- Risarcimenti assicurativi per mancata percezione di reddito.
- Somme rilevanti ricevute una-tantum (es.: somme ricevute a titolo di risarcimento danni).
- Somme ricevute in forza di sentenza.
- Somme ricevute da privati a carattere non occasionale (es.: aiuti mensili da familiari non conviventi).
- **TFR e altri redditi soggetti a tassazione separata.**
- Vincite di lotterie, giochi, scommesse, ecc.

REDDITI NON RILEVANTI AI FINI DELL'AMMISSIONE

INDENNITÀ EROGATE AL SOLO TITOLO DI MINORAZIONE INDIPENDENTEMENTE DAL REDDITO

- Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totali.
- Indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti.
- Indennità speciale per i ciechi civili parziali ('ventesimisti').
- Indennità di comunicazione ai sordi.

N.B. Se contestualmente alle sopra elencate indennità venisse erogata anche la pensione di invalidità, quest'ultima dovrà essere scorporata dal totale e dovrà essere considerata ai fini dell'ammissione.

RISARCIMENTO DANNO BIOLOGICO

- Risarcimento assicurativo per danno biologico (esclusa l'indennità INAIL).

N.B. Se contestualmente al risarcimento per danno biologico venisse erogato anche un risarcimento per lucro cessante, quest'ultimo dovrà essere scorporato dal totale e dovrà essere considerato ai fini dell'ammissione.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 per il richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Con la presente informativa l'Ordine degli Avvocati di Roma (infra: "Ordine" o "Titolare") comunica le proprie politiche di trattamento dei dati personali con riguardo agli adempimenti previsti per legge in relazione al procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. L'informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (*infra*: "Regolamento").

Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è l'Ordine degli Avvocati di Roma, con sede presso il Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour, 00193 - Roma, Tel. 06684741, mail consiglio@ordineavvocati.roma.it. PEC consiglio@ordineavvocatiroma.org.

Tipologia di dati trattati. Saranno trattati, i seguenti dati personali ("Dati Personali"): nome, cognome, codice fiscale, stato civile, indirizzo di residenza, indirizzo del domicilio professionale, data di nascita, situazione familiare, situazione patrimoniale e reddituale, situazione fiscale, numero di telefono, indirizzo, indirizzo mail ordinario e PEC.

Categorie particolari di dati personali. Ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento, Lei potrebbe conferire all'Ordine degli Avvocati di Roma dati appartenenti alle "categorie particolari di dati personali", ovvero quei dati che rivelano "l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona" oppure dati giudiziari.

Finalità del trattamento. I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, in relazione al procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e in particolare dal D.P.R. 115/2002, dalla L. 25/2005 e dalla L. 247/2012, nonché dalle altre normative afferenti al procedimento. Il trattamento dei dati personali della persona che accede al presente servizio e dei familiari facenti parte del suo nucleo familiare è imposto dall'ordinamento vigente. Il rifiuto a fornire tali dati comporta la non fruibilità del servizio. Il trattamento potrà eventualmente riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei c.d. 'Dati Particolari', cioè i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale e l'orientamento sessuale della persona. Il trattamento potrà riguardare i c.d. 'Dati Giudiziari' nei limiti indicati dalla normativa vigente.

Base giuridica del trattamento. Il trattamento dei Suoi Dati Personali per le suddette finalità trova la sua base giuridica nell'art. 6, c. 1, lett. c), del Regolamento ai sensi del quale "il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento", nonché nell'art. 6, comma 1 lett. e) ai sensi del quale "il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento". Laddove il trattamento dei Dati Personali fosse operato al di fuori di tale base giuridica verrà fornita un'informativa e richiesto il consenso al trattamento. Il trattamento dei c.d. 'Dati Particolari' è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di protezione sociale.

Modalità di trattamento e conservazione. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e non, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento, ad opera di soggetti appositamente autorizzati e in

ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, i Suoi Dati Personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, per un periodo non superiore ai termini di prescrizione dei relativi diritti.

Ambito di comunicazione e diffusione. I Suoi Dati Personali raccolti non saranno oggetto di comunicazione o diffusione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie ad altri enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti, anche in qualità di responsabili esterni del trattamento, cui la comunicazione risulti necessaria per l'esatto adempimento degli obblighi di legge e delle finalità connesse all'operato dell'Ordine in relazione al servizio offerto ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Trasferimento dei dati personali. I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri della U.E. né in Paesi terzi non nella U.E.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato. L'Ordine non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, §§ 1 e 4, del Regolamento.

**Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per le finalità istituzionali dell'Ordine.
Il rifiuto di conferire i dati personali richiesti comporta l'impossibilità di dar accesso al servizio.**

Diritti dell'interessato. In ogni momento Lei, in qualità di Interessato, ai sensi degli artt.15-22 del Regolamento, avrà il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11 (tel. +39 06696771), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell'Autorità www.garanteprivacy.it.

Lei potrà esercitare i suoi diritti, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei Dati Personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. In particolare, avrà il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario commerciale o di comunicazione commerciale. È consentito l'esercizio di tali diritti mediante invio di richiesta all'indirizzo mail consiglio@ordineavvocati.roma.it o all'indirizzo PEC consiglio@ordineavvocatiroma.org.

Responsabile della protezione dei dati (DPO). Il Titolare del trattamento ha provveduto a nominare, ai sensi dell'Art. 27 del Regolamento, un responsabile per la protezione dei dati (DPO), contattabile al seguente indirizzo: dpo@ordineavvocati.roma.it.

ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE

Il deposito delle istanze è consentito ai soli Avvocati iscritti negli Elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato istituiti presso ogni Ordine forense. Il deposito avviene esclusivamente tramite la piattaforma telematica SFERA raggiungibile dalla pagina:

https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php

Al primo accesso a SFERA, gli Avvocati devono ottenere le credenziali.

Avvocato del Foro di Roma:

- selezionare «Hai smarrito o vuoi generare la password? Clicca qui»;
- inserire il codice fiscale e l'indirizzo e-mail comunicati all'Ordine in sede di iscrizione;
- accedere a SFERA utilizzando le credenziali ricevute via e-mail.

Avvocato iscritto ad altro Ordine che non utilizza la piattaforma Sfera:

- selezionare «non sei ancora registrato (riservato ai non iscritti ad ordini/organizzazioni SFERA)? Clicca qui»;
- eseguire una breve procedura di registrazione (*porre la massima attenzione nel digitare la mail e la pec*);
- accedere a SFERA utilizzando le credenziali ricevute via email.

Prima di procedere con il deposito, salvare tutti gli allegati in formato PDF. I files PDF da allegare non devono essere firmati digitalmente e, complessivamente, non devono superare i 16 MB.

PROCEDURA

1. Accesso

- accedere a SFERA utilizzando le credenziali già ottenute e inserire il codice OTP che arriva via email;
- dal menu «Scegli l'Ordine forense o il CDD su cui operare», selezionare: «Ordine Avvocati di Roma»;
- cliccare su «Cambia»;
- selezionare «Patrocinio a spese dello Stato».

2. Deposito (*la procedura che segue deve essere completata in max. 25 minuti*)

- Cliccare su «Nuova istanza»;
- compilare il modulo online (non usare il carattere &, le barre \ / , le virgolette);
- allegare i files e poi premere «Avanti»;
- si apre la pagina «Riepilogo dei dati della richiesta»: controllare i dati inseriti e premere «Conferma»;
- premere «Conferma e invio»; si apre la pagina «Procedura completata»;
- selezionare «Scarica il documento PDF» (si tratta del riepilogo dell'istanza).

3. Caricamento del file sottoscritto con firma digitale

- Firmare digitalmente il documento pdf scaricato (il riepilogo dell'istanza);
- accedere di nuovo a SFERA e selezionare «Patrocinio a spese dello Stato»;
- cliccare su «Istanze online»;
- premere l'icona a forma di sigillo e caricare il file pdf sottoscritto con firma digitale.

La procedura si intende conclusa con il caricamento del file sottoscritto con firma digitale (**la data di deposito e gli effetti del patrocinio a spese dello Stato decorrono dalla data del caricamento del file sottoscritto con firma digitale**). Qualora non si proceda con il caricamento del file sottoscritto con firma digitale entro cinque giorni, le istanze saranno ritenute inammissibili.

ESAME DELL'ISTANZA

Una volta terminata la procedura di deposito, salvo imprevisti (ed esclusi il mese di agosto, le festività ed eventi particolari: elezioni per il rinnovo del Consiglio, Congresso Forense, ecc.), nei dieci giorni successivi l'istanza è sottoposta alla valutazione del Consiglio.

In Sfera, è possibile seguire lo stato della pratica facendo doppio clic sull'icona a sinistra dell'anno.

Stato: APERTA

L'istanza è stata protocollata ma non è stata ancora esaminata).

Stato: IN ATTESA DI DELIBERA

L'istanza in pre-esame è risultata in ordine ed è in attesa della valutazione del Consiglio in sede di adunanza.

Stato: IN ATTESA DI INTEGRAZIONE

Al fine di consentire un'integrazione è stata concessa una proroga.

Stato: SOSPEO

È stato ritenuto necessario differire il termine di deliberazione.

Stato: RIESAME

È stato rilevato un possibile motivo di inammissibilità;

è ancora possibile integrare la documentazione via PEC a patrociniostato@ordineavvocatiroma.org.

Stato: CHIUSA

L'istanza è stata definita e non può più essere modificata. La delibera è già online.

DOWNLOAD E STAMPA DELIBERA

- Accedere alla piattaforma SFERA e selezionare «Patrocinio a spese dello Stato»;
- individuare nell'elenco l'istanza depositata e premere sull'icona a sinistra dell'anno;
- selezionare il menu «Protocolli»;
- individuare il documento «ORDINE AVVOCATI ROMA – DELIBERA PSS»;
- cliccare sull'icona con la graffetta;
- cliccare su «Scarica File». È ora possibile procedere con la stampa;
- La delibera è sottoscritta con firma digitale in formato PADES.

Si ricorda che il Consiglio dell'Ordine si esprime in via anticipata e provvisoria. Il Magistrato competente per il giudizio può sia revocare l'ammissione già concessa dal Consiglio dell'Ordine qualora risultino insussistenti i presupposti (art. 136, c. 2, TUSG) sia concedere l'ammissione, qualora il Consiglio dell'Ordine abbia deliberato l'inammissibilità dell'istanza (art. 126, c. 2, TUSG).

LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

Il Consiglio dell'Ordine non è competente per la liquidazione dei compensi con il patrocinio a spese dello Stato. L'istanza di liquidazione, resa in conformità degli artt. 82 e 130 TUSG, deve essere presentata al magistrato competente per il giudizio prima che il grado o la fase di giudizio si concluda, affinché il decreto di pagamento possa essere emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento (art. 83, c. 3-bis, TUSG). Ciò non esclude che l'avvocato possa richiedere la liquidazione anche successivamente (Ministero della Giustizia, Circolare 10 gennaio 2018): in tal caso, tuttavia, graveranno sull'avvocato gli eventuali effetti negativi connessi alla ritardata liquidazione. Per ulteriori informazioni: <https://www.ordineavvocatiroma.it/patrocinio-a-spesse-dello-stato-istanze-di-liquidazione-depositate-solo-per-via-telematica/>.

Per informazioni sullo stato delle liquidazioni dei compensi successivamente all'emissione del decreto di liquidazione, è opportuno rivolgersi al competente «Ufficio spese pagate dall'Erario», istituito presso ogni autorità giudiziaria.

* * *

Per la sola liquidazione dei compensi relativi alle procedure di **mediazione** e **negoziazione assistita** risolte con esito positivo, va presentata al Consiglio dell'Ordine una richiesta di parere di congruità, da depositare sulla piattaforma <https://lsg.giustizia.it/>.

L'istanza deve contenere i seguenti dati:

- le generalità del richiedente;
- le generalità della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, complete di codice fiscale;
- gli estremi identificativi del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- il valore e la data di sottoscrizione dell'accordo;
- (per la mediazione:) l'indicazione, a fini statistici, della materia trattata;
- (per la mediazione:) il numero del procedimento di mediazione e la data dell'accordo di conciliazione quali risultanti dai registri degli affari di mediazione;
- (per la negoziazione assistita:) gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione, mediante piattaforma del CNF, dell'accordo di negoziazione;
- la dichiarazione di volontà del richiedente di avvalersi o del credito di imposta o del pagamento.

All'istanza va allegata:

- la parcella pro-forma con l'indicazione del compenso richiesto (corrispondente al 50% dei compensi stabiliti nella tabella 25-bis allegata al D.M. 55/2014), delle spese e della CPA;
- la dichiarazione della parte ammessa in ordine alla permanenza, al momento dell'accordo, delle condizioni reddituali previste dagli artt. 76 e 77 TUSG;
- copia della delibera di ammissione dell'assistito al patrocinio a spese dello Stato;
- (per la mediazione:) il verbale contenente l'accordo di mediazione ai fini di stabilire la corrispondenza tra il valore della procedura ed i compensi richiesti;
- (per la negoziazione assistita:) copia dell'accordo di negoziazione trasmesso sulla piattaforma CNF.

Una volta rilasciato il parere di congruità, l'istanza di liquidazione passa al vaglio del Ministero della Giustizia. L'avvocato può seguire l'iter della pratica tramite la piattaforma <https://lsg.giustizia.it/>.

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

I campi contrassegnati da un asterisco sono obbligatori

Il sottoscritto Cognome *

Nome *

Luogo di nascita * Stato *

Data di nascita * Sesso * (F/M)

Cittadinanza * Stato Civile*

Codice Fiscale *

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- 1) che la presente ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) di aver preso visione dell'**Informativa GDPR** ex art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation*) che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, fornisce per il trattamento dei dati personali;
- 3) di aver preso visione delle **Linee-guida** per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fornite dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
- 3) di **NON aver subito condanne** con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 76 co. 4-bis del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (associazione a delinquere di tipo mafioso; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi; produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in forma aggravata; associazione finalizzata al traffico delle predette sostanze);
- 4) che il proprio **nucleo familiare convivente**, compresi i minorenni e i conviventi *more uxorio*, è così costituito:

Cognome e nome	Data di nascita	Codice Fiscale	Relazione di parentela	Reddito annuo €

La descrizione illustra la situazione di convivenza all'atto della domanda (Cass., Sez. 4 pen., sent. 42016/2019)

- 5) di impegnarsi a comunicare, fin quando il procedimento non sia definito, eventuali **variazioni di reddito** verificatesi nell'anno precedente, se rilevanti ai fini della sussistenza dei requisiti;
- 6) di essere consapevole che la **falsa attestazione** della sussistenza delle condizioni di reddito è punita con la **reclusione** da uno a cinque anni e con una **multa** fino a € 1.549,37, con ulteriore aumento di pena se dal fatto consegue l'ammissione; la condanna implica la revoca con efficacia retroattiva e il recupero delle somme corrisposte dallo Stato;
- 7) di essere a conoscenza che il Consiglio si esprime in via anticipata e provvisoria e che il Magistrato può sempre revocare l'ammissione, qualora risultino insussistenti i presupposti;
- 8) di essere a conoscenza che la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato rimasta soccombente può essere tenuta a corrispondere personalmente alla controparte le spese legali.

Data*
 (firma del Richiedente)*

Riservato al Difensore

È firma autentica.

 (firma autografa del Difensore)*

Cognome e nome del Difensore *

iscritto nell'*Elenco dei Difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato* del Foro di *

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEI REDDITI U.E.
resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori

Cognome *
 Nome *
 Luogo di nascita * Stato *
 Data di nascita * Sesso * (F/M)
 Cittadinanza * Stato Civile*
 Codice Fiscale *

consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni non veritiere, dichiara che

nell'anno **20** * **il proprio nucleo familiare ha percepito nella U.E. le seguenti entrate** ¹:

	REDDITO ANNUO Richiedente €	REDDITO ANNUO Familiari conviventi €	REDDITO ANNUO TOTALE €
Redditi imponibili (allegare documentazione)² Redditi di lavoro dipendente e assimilati (Pensione di anzianità/vecchiaia, NASPI, CIG, borse di studio ecc.) Assegni periodici pervenuti dall'ex-coniuge Redditi di lavoro autonomo Redditi fondiari, redditi d'impresa, redditi di capitale, redditi diversi di cui agli artt. 67-71 TUIR	*	*	*
Prestazioni sociali non soggette a IRPEF Pensioni esenti (es. Assegno sociale, Invalidità, ecc.) Assegno Nucleo Familiare / Assegno Unico Figli Reddito di Cittadinanza / Pensione di Cittadinanza Diaria per migranti (cd. Pocket Money) Altre prestazioni esenti (Bonus, Assegni di Natalità e Maternità, REM, REI, Indennità di frequenza ecc.) ³	*	*	*
Contributo di mantenimento per i figli Assegni di mantenimento (effettivamente percepiti)	*	*	*
Proventi diversi Proventi da lavoro irregolare Entrate una-tantum non soggette a IRPEF Aiuti economici non occasionali da terzi	*	*	*
TOTALE			*

Data *

Firma *

¹ L'assenza di riferimento temporale nell'autocertificazione sul reddito rende l'istanza inammissibile (Cass. pen., sent. 29458/2020). La dichiarazione non può mai riferirsi ad anno ancora in corso. In caso di **reddito inesistente, negativo o irrisorio**, l'istante è tenuto ad allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale illustri come abbia potuto sopperire alle più elementari esigenze di vita, anche in relazione alle dimensioni del nucleo familiare. In particolare, l'istante è tenuto a specificare, con riferimento all'anno precedente: a) le modalità con cui il proprio nucleo familiare ha sostenuto spese quotidiane e utenze; b) il titolo in base al quale il proprio nucleo familiare ha utilizzato l'abitazione (proprietà, affitto, comodato, ecc.); c) la disponibilità di veicoli.

² Per i redditi regolarmente percepiti va allegata **idonea documentazione** (730, Certificazione Unica, ricevute, ultima busta paga ecc). **L'attestazione I.S.E.E. non è mai ammessa**, essendo basata su dati non collimanti con quelli prescritti dall'art. 76 TUSG ed essendo esclusa nelle prestazioni sociali in sede di amministrazione della giustizia.

³ Sono escluse le prestazioni concesse al solo titolo di minorazione, indipendentemente dalle condizioni economiche (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totali; Indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti; Indennità speciale per i ciechi civili parziali 'ventesimisti'; Indennità di comunicazione ai sordi).

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEI REDDITI PRODOTTI NEL PAESE D'ORIGINE**resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445***I campi contrassegnati da un asterisco sono obbligatori*

Il presente modulo è riservato alle istanze presentate da Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e va utilizzato solo nel caso in cui sia accertata l'impossibilità a ottenere il certificato consolare previsto dall'art. 79, c. 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Il presente modulo INTEGRA e NON SOSTITUISCE il modulo '02-Autocertificazione_Redditi_UE.pdf'.

Cognome *

Nome *

Luogo di nascita *

Stato *

Data di nascita *

Sesso *

(F/M)

Cittadinanza *

Stato Civile*

Codice Fiscale *

DICHIARA:**1) di non poter presentare la certificazione prevista dall'art. 79, c. 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in quanto*:**

- è titolare di protezione internazionale (si allega documentazione);
- ha richiesto il riconoscimento della protezione internazionale (si allega documentazione);
- il consolato ha dichiarato in forma scritta di non poter emettere la certificazione (si allega comunicazione del Consolato);
- la richiesta di certificazione al Consolato, trascorsi 15 giorni, non ha ottenuto riscontro (si allega copia della PEC di richiesta).

2) di aver percepito nel proprio Paese d'origine, nell'anno 20² un reddito pari a € _____^{*}.

Data*

.....
(firma del Richiedente)*¹ In caso di mancanza del codice fiscale, indicare il C.U.I. (Codice Univoco Identificativo).² L'anno indicato deve corrispondere a quello riportato nel modulo '02-Autocertificazione_Redditi_UE'.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
Ufficio del patrocinio a spese dello Stato
patrocinio stato@ordineavvocatiroma.org
Tel.: 0668474380 - 0668474332